

Proroga implicita dovuta al calendario per il versamento della sesta tranche della sanatoria

Rottamazione, rata lunghissima

La scadenza ordinaria del 30/11 arriva al 9 dicembre

DI GIULIANO MANDOLESI

Sesta rata della rottamazione con termine lunghissimo di pagamento: la scadenza ordinaria del 30 novembre tra sabati, domeniche ed i 5 giorni di lieve ritardo potrà essere saldata entro lunedì 9 dicembre 2024.

Mantenere valida la rottamazione diventa di fondamentale importanza soprattutto per coloro che entro il 31 ottobre scorso hanno aderito al concordato preventivo biennale e lo faranno sfruttando la riapertura al 12 dicembre 2024. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, intervenendo la decadenza dalla rottamazione, eventuali debiti tributari e previdenziali cristallizzati al 31 dicembre 2023 tornerebbero "retroattivamente attivi", oltre che ricaricati delle sanzioni, facendo scattare l'impossibilità di accesso o la decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) se di ammontare superiore a 5.000 euro.

Sesta rata della rottamazione quater alla cassa. Per mantenere i benefici della quarta edizione della definizione agevolata delle cartelle, disciplinata dalla legge 197/2022, è necessario effettuare il versamento della sesta rata entro il 30 novembre 2024, data che, cadendo di sabato, fa slittare il termine al 2 dicembre 2024. Ai sensi del comma 244 dell'articolo 1 della legge 197/2022, si decade dai benefici della rottamazione solo qualora vi sia un mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni dalla data di scadenza dell'unica rata o di una di quelle in cui il piano è stato dilazionato. Dunque, iniziando a contare questi ulteriori questi 5 giorni di tolleranza a partire dal 3 dicembre, si arriva al 7 della medesima mensilità, nuovamente un sabato, per cui opera un ulteriore slittamento della scadenza al successivo lunedì 9 dicembre 2024.

Attenzione a chi ha aderito o aderirà al Cpb. Come disposto articolo 10 c.2 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il nuovo patto col fisco), l'accesso al concordato preventivo biennale è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali (anche quelli residui) scaduti al 31 dicembre 2024 e sopra la soglia fissata a 5.000 euro del richiedente risultino estinti entro la data di sottoscrizione del patto che, per l'anno in corso, è stata fissata al 31 ottobre 2024, in coincidenza il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (documento nel quale, avviene poi formalmente l'adesione).

Il requisito dell'assenza dei citati debiti viene richiamato anche tra le cause di decadenza dal patto per cui mantenere "dormienti" i debiti scaduti al 31 dicembre 2023 oggetto di dilazione o rottamazione diventa determinante nel biennio del concordato ai fini della validità dell'accordo fiscale.

Tale aspetto è da considerare quindi sia per coloro che hanno già aderito al Cpb entro lo scorso 31 ottobre 2024 sia per coloro che lo faranno entro il prossimo 12 dicembre grazie alla proroga del termine di fruizione dell'accordo disposto dall'articolo 1 del dl 167/2024. In merito agli effetti della proroga non risulta ancora chiaro se la verifica del requisito dei debiti sia rimasta ancorata alla data del 31 ottobre 2024 oppure sia anch'essa slittata seguendo il nuovo termine di adesione del 12 dicembre 2024. Indubbiamente risulterebbe logico che i due termini venissero allineati portando al 12 dicembre sia la scadenza per l'adesione sia quella per estinguere o ridurre i debiti scaduti al 31 dicembre 2023 sotto soglia 5mila euro, altrimenti chi non ha estinto le sue pendenze (quelle rilevanti ai fini del Cpb) entro il 31 ottobre scorso non potrà farlo e non avrà la possibilità di accesso al concordato.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1746

